

**LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 38****ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEI LAGHI SUVIANA E BRASIMONE**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2011 n. 24

*Art. 1**Istituzione del parco regionale e finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, istituisce il "Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone".
2. Il perimetro del parco ricade nei Comuni di Camugnano e di Castel di Casio ed è individuato nella cartografia allegata alla presente legge. Alla sua perimetrazione definitiva e alla zonizzazione si provvederà in sede di approvazione del Piano territoriale del parco.
3. Le finalità del parco sono:
  - a) la conservazione, la tutela e il ripristino degli ecosistemi naturali con particolare riferimento alle rupi, ai giacimenti fossiliferi e mineralogici, alle specie floristiche e faunistiche rare per il territorio appenninico bolognese e loro habitat, ai boschi di maggior pregio ecologico e ambientale;
  - b) la qualificazione e la promozione dell'attività economica sociale e culturale della popolazione residente anche al fine di un miglior rapporto uomo-ambiente;
  - c) la promozione di attività educative, formative e di ricerca scientifica;
  - d) lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali, ricreative e turistiche collegate alle fruizioni ambientali e compatibili con esse.
4. La Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna, La Comunità montana di Vergato, i Comuni di Camugnano e di Castel di Casio e gli enti operanti nel territorio del Parco uniformano la loro azione agli obiettivi di tutela, di recupero dell'ambiente naturale e di sviluppo socio- economico del territorio e delle popolazioni ivi residenti.

*Art. 2**Strumenti di pianificazione*

(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. *abrogato.*

*Art. 3**Ente di gestione*

(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. *abrogato.*

*Art. 4**Comitato tecnico scientifico*

(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. *abrogato.*

*Art. 5**Attuazione del parco*

(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. *abrogato.*

*Art. 6**Convenzioni*

(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. *abrogato.*

*Art. 7**Norme di salvaguardia*

1. Al parco istituito con la presente legge si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 5 della L.R.11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.

*Art. 8**Indennizzi*

(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. *abrogato.*

*Art. 9**Vigilanza e sanzioni*

(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. *abrogato.*

*Art. 10*

*Disposizioni finali*

(sostituito da art. 31 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. *Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.*

ALLEGATO A